

N. R.G. 7/2014



Tribunale Ordinario di Piacenza

Il GE,
letta l'istanza ex art. 624 bis depositata dal creditore KNICKS SPV S.R.L.,
rilevatane la tempestività;
rilevato che non vi sono interventi di altri creditori muniti di titolo esecutivo;
ritenuto che il debitore potrà essere sentito su sua richiesta sull'istanza di sospensione,
presumendo, allo stato, che egli non abbia osservazioni,

dispone la sospensione della procedura esecutiva per la durata di 24 mesi decorrenti
dalla data di comunicazione del presente provvedimento;

dispone, nei casi di cui al secondo comma dell'art. 490 c.p.c. che nei cinque giorni
successivi al deposito del provvedimento di sospensione lo stesso sia comunicato al
custode e pubblicato sul sito internet sul quale è pubblicata la relazione di stima;
avvisa:

- che la sospensione della procedura può essere disposta solo per una volta;
- che l'ordinanza è revocabile in qualunque momento su richiesta del creditore e sentito
il debitore;
- che entro dieci giorni dalla scadenza del termine la parte interessata deve presentare
istanza per la fissazione dell'udienza in cui il processo deve proseguire e che, in caso
contrario, verrà disposta d'ufficio l'estinzione della procedura ai sensi dell'art. 630,
comma 2, c.p.c.;

nomina, in sostituzione del custode già nominato, il debitore esecutato.

Si comunichi

Piacenza, 15/03/2024

Il Giudice
dott. Evelina Iaquinti